

**ATTO DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI**

- Provincia di Reggio Emilia;
- Liceo “*Ariosto-Spallanzani*”;
- Liceo “*Moro*”;
- Liceo “*Matilde di Canossa*”;
- Liceo “*Chierici*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Pascal*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Zanelli* con Istituto “*Secchi*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Motti*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Nobili*”;
- Istituto Tecnico “*Scaruffi - Levi - Tricolore*”;
- Istituto Professionale “*Filippo Re*”;
- Istituto Professionale “*Galvani - Iodi*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Gobetti*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*D'Arzo*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Russell*”;
- Istituto Professionale “*Carrara*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Cattaneo - Dall'Aglio*”;
- Istituto di Istruzione Superiore “*Mandela*”;
- Liceo “*Corso*”;
- Istituto Tecnico “*Einaudi*”;
- Convitto Nazionale Statale “*Corso*”;

PREMESSO

che l'art. 96 comma 4 del “*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

che l'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 23/1996 stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado;

che la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996 stabilisce che le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;

che l'art. 2 del D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 “*Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*”, e successive

modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;

che il D.P.R. 8.3.1999 n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* ha disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;

l'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* ha previsto la facoltà da parte delle istituzioni scolastiche di concedere a terzi l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente, previa determinazione da parte del consiglio d'istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;

che la Provincia e le Scuole Secondarie di II Grado a far tempo dal dicembre 2001 hanno sottoscritto una convenzione, via via rinnovata alla scadenza fino al 31 dicembre 2013, intesa a disciplinare i reciproci obblighi ed impegni per l'esercizio della gestione e dell'organizzazione dell'utilizzo dei locali scolastici;

che il rinnovo della suddetta convenzione è stato sospeso in attesa dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e il conseguente riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze;

che la Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell'edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province e la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* ha confermato tra le funzioni delle Province la gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, al fine di garantire il soddisfacimento degli spazi destinati all'attività didattica;

che la suddetta convenzione rappresenta tuttora un'opportunità per rafforzare il dialogo tra le Istituzioni locali ed il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti;

che, per le summenzionate motivazioni, si ritiene opportuno stipulare la presente convenzione al fine di supportare il pieno esercizio dell'autonomia della scuola anche in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Principi generali

Le parti firmatarie intendono promuovere l'apertura delle strutture scolastiche alle esigenze socio-economiche ed educativo-culturali del territorio di appartenenza, incentivando la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio ed implementando il processo di autonomia scolastica e di qualificazione del sistema formativo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 1, la presente convenzione disciplina i criteri e le modalità di massima per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali (escluse le palestre e le attrezzature sportive) da parte delle Istituzioni scolastiche dei locali forniti dalla Provincia.

Art. 3 – Criterio di concessione

Enti, persone fisiche e persone giuridiche, possono chiedere alle Istituzioni scolastiche la disponibilità temporanea di locali in edifici scolastici di competenza provinciale per lo svolgimento di iniziative o attività compatibili con la destinazione dell'Istituzione scolastica ai compiti educativi e formativi e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 4 – Modalità procedurali

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituzione scolastica forniti dalla Provincia a terzi è concessa direttamente dalla Istituzione scolastica cui è presentata apposita istanza, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e sulla base dei criteri e limiti stabiliti dalle singole Istituzioni scolastiche. A tale scopo, ogni Istituto nell'ambito della propria autonomia negoziale, disciplina le procedure, i termini e le modalità di richiesta d'uso dei locali scolastici nonché la durata massima della concessione. In ogni caso, non potranno essere rilasciate da parte delle scuole concessioni d'uso di durata massima superiore a quella dell'anno scolastico in cui viene rilasciata.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto provvede all'attività negoziale nell'ambito dei limiti e criteri previsti dall'art. 45 del D.I. n° 129 del 28/08/2018, notificando nel contempo anche le condizioni concernenti le responsabilità e la sicurezza indicate al successivo art. 12.

Art. 5 - Diritto di informazione

Le Istituzioni scolastiche garantiscono a tutti i soggetti per le procedure di cui al precedente art. 4 il diritto di ottenere un'informazione corretta, puntuale e accessibile sugli spazi disponibili nonché sulle modalità di utilizzo.

Art. 6 – Tariffario

Le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di richiedere ai concessionari un canone determinato secondo un apposito tariffario, approvato nei criteri generali dal competente

organo della Istituzione scolastica, allo scopo di consentire l'utilizzo dei locali scolastici per le finalità di cui all'art. 1.

In coerenza con la natura e le finalità della presente convenzione, per l'anno scolastico 2025/2026 le singole Istituzioni scolastiche determinano l'entità dei canoni, contenendo il costo orario massimo per ogni locale dato in concessione in Euro 20,00 onnicomprensivi. Al costo orario così determinato sono da aggiungersi i costi per il personale e per l'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio fissati dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia. Dall'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, con atto del Dirigente del Servizio provinciale competente, potrà essere disposta la revisione periodica dell'importo orario del canone fissato per l'a.s. 2025/2026 in base all'indice ISTAT.

Il tariffario sarà trasmesso al competente ufficio della Provincia entro 10 giorni dalla approvazione da parte del citato organo d'istituto ed ogni variazione sarà tempestivamente comunicata alla Provincia. Qualora l'importo del tariffario non risulti conforme al criterio fissato dalla presente convenzione, la Provincia inviterà formalmente l'Istituzione scolastica ad attenersi a quanto sopra stabilito. In caso di inottemperanza, la Provincia si riserva di revocare all'Istituto scolastico inadempiente la facoltà di concedere l'utilizzo dei locali a terzi.

Art. 7 – Concessioni gratuite e riduzioni

Le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di concedere esenzioni e riduzioni del canone di concessione dei locali. In ogni caso sono concessi gratuitamente i locali per lo svolgimento di iniziative o attività organizzate:

- a) dalla Provincia di Reggio Emilia;
- b) dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio XI, Ambito Territoriale di Reggio Emilia;
- c) dagli Enti di Formazione Professionale (limitatamente ad attività rivolte a studenti dell'Istituzione scolastica concedente i locali);
- d) dalle organizzazioni sindacali (limitatamente ad attività rivolte al personale dell'Istituzione scolastica concedente i locali).

Le Istituzioni scolastiche concedono l'esenzione dal costo orario di Euro 20,00 stabilito al precedente articolo 6 per l'utilizzo dei locali ad ogni altro soggetto individuato dalla Provincia di Reggio Emilia, riservandosi la possibilità di richiedere il pagamento dei costi relativi al personale ed all'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio.

Tale valore potrà essere adeguato dagli Uffici della Provincia con semplice atto dirigenziale.

Art. 8 – Informazione alla Provincia

Le Istituzioni scolastiche comunicano annualmente all'ufficio competente della Provincia un riepilogo delle concessioni rilasciate nel corso dell'anno scolastico precedente. Tale prospetto riepilogativo dovrà esplicitamente indicare:

- il numero totale delle concessioni rilasciate con l'indicazione dei concessionari, dei giorni e delle ore;

- il numero delle concessioni rilasciate dietro pagamento del canone con l'indicazione dei concessionari, dei giorni, delle ore e dell'importo del canone e dei locali utilizzati;
- il numero delle concessioni rilasciate gratuitamente, con l'indicazione dei concessionari, dei giorni, delle ore e dei locali utilizzati;
- l'importo complessivo riscosso per la concessione dei locali;
- la classificazione delle voci di spesa relative all'utilizzo di dette risorse.

Il rendiconto dell'utilizzo delle risorse deve essere, di anno in anno, allegato al rendiconto delle spese legate al "Fondo Unico".

Le risorse complessivamente riscosse per la concessione dei locali possono essere utilizzate dalle Istituzioni scolastiche limitatamente alle seguenti voci di spesa:

- finanziamento di progetti di qualificazione dell'offerta;
- acquisto e manutenzione di arredi e attrezzature, anche sportive.

Art. 9 – Revoca della concessione

La concessione di utilizzo dei locali disposta dalle Istituzioni scolastiche potrà essere revocata o temporaneamente sospesa dalla Provincia qualora, a insindacabile giudizio dei competenti uffici provinciali, si ravvisi nella realizzazione di attività oggetto della concessione motivi di inopportunità o carenze di sicurezza o mancato rispetto, per almeno due volte, delle clausole di cui alla presente convenzione, contestata con comunicazione trasmessa via PEC.

Art. 10 - Oneri a carico della Provincia

La Provincia provvede a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua e il gas per consentire lo svolgimento delle attività. Qualora le attività si svolgano oltre l'ordinario orario di apertura della scuola, l'Istituzione scolastica dovrà preventivamente concordare con il competente ufficio della Provincia le modalità concernenti gli aspetti connessi agli oneri che l'ente locale dovrà assumersi.

Tali oneri non potranno gravare sulla Provincia in caso le attività si svolgano in momenti in cui l'attività didattica è sospesa (Festività, periodo estivo etc..).

Art. 11 - Oneri a carico delle istituzioni scolastiche

Le Istituzioni scolastiche provvedono a garantire le condizioni organizzative e l'attività amministrativa connesse all'utilizzo delle strutture, nonché a sostenere gli oneri per la gestione dei locali. A tale scopo, oltre a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 8 e 12, le Istituzioni scolastiche provvedono direttamente all'effettuazione delle pulizie dei locali dati in concessione, nonché all'individuazione di un responsabile dell'apertura e chiusura della scuola.

Le Istituzioni scolastiche possono concordare con il concessionario una diversa modalità di effettuazione delle pulizie dei locali.

L'Istituto scolastico deve essere assicurato o sottoscrivere apposita polizza di responsabilità civile per eventuali danni subiti dagli utilizzatori o da terzi imputabili all'istituto stesso con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00.

Art. 12 – Responsabilità e sicurezza

Le Istituzioni scolastiche, per quanto di loro competenza, nel concedere l’ utilizzo dei locali a terzi si impegnano ad osservare tutte quelle precauzioni necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza. A tale scopo, tra le altre misure organizzative e di sicurezza, al Dirigente scolastico incorre l’obbligo di verificare che il numero dei partecipanti alle iniziative e alle attività oggetto della richiesta non superi la capienza massima consentita dal locale utilizzato.

Le istituzioni scolastiche al momento del rilascio della concessione sono tenute a notificare per iscritto, tra l’altro, al concessionario (nella persona del responsabile in materia di sicurezza ove individuato) ed a ricevere per iscritto da questi l’accettazione delle informazioni ricevute:

1. Le prescrizioni inerenti il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e l’art. 12 del D.M. 26.08.1992;
2. L’obbligo del concessionario di disporre tutto quanto necessario affinché i locali assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione;
3. Il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all’uso dei locali e allo svolgimento delle attività. In specifico, con la attribuzione in uso da parte della Istituzione Scolastica, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e la Provincia delle spese connesse all’utilizzo;
4. Il divieto da parte del concessionario di accedere ai locali dell’Istituzione scolastica non oggetto della concessione stessa;
5. Il divieto del concessionario di subconcedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto della concessione a chiunque ed a qualsiasi titolo.
6. La Provincia e le Istituzioni scolastiche declinano ogni responsabilità in ordine a beni lasciati incustoditi nei locali al termine dell’attività svolta.
7. L’obbligo per il concessionario di possedere o sottoscrivere apposita polizza di responsabilità civile con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00.
8. Informare il concessionario dell’art 38, comma 3 del DI 28/08/2018: *“Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali.”*

Art. 13 - Confini della responsabilità provinciale

La concessione dei locali da parte delle Istituzioni scolastiche non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte della Provincia per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti coinvolti nello svolgimento delle loro attività o iniziative.

Art. 14 - Controlli

La Provincia si riserva la facoltà di far presenziare un proprio incaricato al fine di accertare che lo svolgimento di iniziative oggetto di concessione avvengano secondo le norme del

buon uso della struttura scolastica nonché del rispetto della presente convenzione, riservandosi in caso contrario ogni azione per la tutela dei propri diritti.

Art. 15 – Penalità

Oltre a quanto disposto dall'art. 14, in caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione da parte delle Istituzioni scolastiche, in particolare per quanto riguarda eventuali danni causati al patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà provinciale, la Provincia si riserva di effettuare una decurtazione corrispondente all'entità del danno subito nella assegnazione annuale del fondo unico spettante alle Istituzioni scolastiche.

Art. 16 – Clausola compromissoria

In caso di controversia riguardante ogni aspetto della presente convenzione, le parti convengono di nominare d'intesa un arbitro; in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 17 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa tra le parti, modificata in ogni momento.

Art. 18 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Art. 19- Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Istituzione	Firmato
Provincia di Reggio Emilia	_____
Liceo “ <i>Ariosto-Spallanzani</i> ”	_____
Liceo “ <i>A. Moro</i> ”	_____
Liceo “ <i>Matilde di Canossa</i> ”	_____
Liceo “ <i>G. Chierici</i> ”	_____
Istituto Tecnico “ <i>Scaruffi- Levi - Tricolore</i> ”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “ <i>A. Zanelli</i> con Istituto “ <i>Secchi</i> ”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “ <i>B. Pascal</i> ”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “ <i>L. Nobili</i> ”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “ <i>A. Motti</i> ”	_____
Istituto Professionale “ <i>Galvani - Iodì</i> ”	_____
Istituto Professionale “ <i>Filippo Re</i> ”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “ <i>P. Gobetti</i> ”	_____

Istituzione	Firmato
Istituto di Istruzione Superiore “S. D’Arzo”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell”	_____
Istituto Professionale “M. Carrara”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo - Dall’Aglio”	_____
Istituto di Istruzione Superiore “Mandela”	_____
Liceo “R. Corso”	_____
Istituto Tecnico “L. Einaudi”	_____
Convitto Nazionale Statale “R. Corso”	_____

Reggio Emilia, il